



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Registro degli Atti del Sindaco

N. 72 del 03/04/2020

OGGETTO: PROROGA DELLE MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 ADOTTATE CON ORDINANZE PRECEDENTI

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, di recente trasformatasi in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9 e 11 marzo 2020, con i quali sono state adottate ulteriori stringenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che regionale e comunale.

Dato atto che nei DPCM sopra citati si dispone, fra le misure di prevenzione di carattere generale, di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, nonché di mantenere, nelle relazioni sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro evitando pertanto assembramenti.

Considerato che le disposizioni fino ad oggi emanate pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività del Comune di San Giovanni V.no e allo specifico stato di evoluzione del contagio, è stato ritenuto indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi di cui ai dpcm citati, e nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Vista l'ordinanza n. 9 del 05/03/2020 avente ad oggetto "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 04.03.2020" con la quale, oltre a definire le modalità di accesso in alcuni uffici comunali da parte dell'utenza, in conseguenza ed attuazione della chiusura di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, si disponeva l'attuazione dell'orario estivo del trasporto pubblico locale, con sospensione del trasporto scolastico a porte aperte.

Vista l'ordinanza n. 14 del 06/03/2020 avente ad oggetto MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 04.03.2020. INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 9/2020 con la quale venivano ridefinite, limitandole ulteriormente, le modalità di accesso agli uffici comunali da parte dell'utenza, fino al 3 aprile 2020.

Vista l'ordinanza n. 67 del 16/03/2020 avente OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'8.03.2020. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALL'ORDINANZA N. 14/2020 con la quale veniva disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali da parte dell'utenza ad esclusione degli uffici della Polizia Municipale e del Punto Amico, quest'ultimo solo per scadenze immediate ed improrogabili, fino al 3 aprile 2020.

Vista l'ordinanza Sindacale n. 64 del 14/03/2020 avente ad oggetto: *adozione di misure precauzionali integrative per rafforzare il livello di sorveglianza sanitaria e per il contenimento dell'emergenza covid-19*, con la quale veniva disposta la chiusura al pubblico del cimitero cittadino comunale e del cimitero della Misericordia, di tutti i parchi, giardini comunali ed aree verdi attrezzate e degli esercizi commerciali al dettaglio che svolgono la propria attività mediante distributori automatici di alimenti e bevande erogata alla generalità dell'utenza, con ordinanza, fino al giorno 25 marzo incluso.

Vista l'ordinanza n. 69 del 26/03/2020 con la quale a seguito del DPCM 22 marzo 2020 venivano prorogate, fino al giorno 3 aprile 2020 incluso, le disposizioni imposte con ordinanza n. 64 del 14.03.2020.

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 1 aprile 2020, adottato ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, del suddetto DL n. 19/2020, conferma le misure già esistenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 13 aprile.

Ritenuto, quindi, di prorogare al 13 Aprile 2020 le misure precauzionali integrative per rafforzare il livello di sorveglianza sanitaria e per il contenimento dell'emergenza Covid-19, nell'ambito del territorio comunale, adottate con ordinanza sindacale n.67 del 2020 e con ordinanza sindacale n. 69 del 2020.

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 31/03/2020 con la quale sono state adottate misure finalizzate a garantire lo svolgimento dell'attività del Comune di San Giovanni Valdarno, assicurando contestualmente l'obiettivo primario del massimo contenimento degli spostamenti nel territorio dei lavoratori dipendenti e la sospensione delle attività non essenziali e di pubblica utilità, individuando i servizi essenziali e indifferibili;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”*;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in parte narrativa,

1) Di prorogare, fino al giorno 13 aprile 2020 incluso, le disposizioni imposte con ordinanza n. 64 del 14.03.2020 e già prorogate con ordinanza n. 69 del 26/03/2020 relative alla chiusura:

del cimitero cittadino comunale e del cimitero della Misericordia, ubicato in Loc. Montecarlo garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi da parte degli operatori di trasporto, sepoltura, tumulazione, ed ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei prossimi congiunti fino a un massimo di sei persone;

degli esercizi commerciali al dettaglio che svolgono la propria attività mediante distributori automatici di alimenti e bevande erogata alla generalità dell'utenza.

Riguardo a tutti i parchi, giardini comunali ed aree verdi attrezzate si rinvia alle disposizioni previste a riguardo dal l'ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020.

2) Di prorogare, fino al giorno 13 aprile 2020 incluso, le disposizioni imposte con ordinanza n. 9 del 05/03/2020 che, in conseguenza della chiusura di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disponeva l'attuazione dell'orario estivo del trasporto pubblico locale, con sospensione del trasporto scolastico a porte aperte.

3) Di richiamare, in merito all'organizzazione degli uffici comunale, le modalità di accesso al Comune e le disposizioni approvate con deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 31/03/2020 avente ad oggetto **SERVIZI ESSENZIALI E INDIFFERIBILI-ADOZIONE DI MISURE DIRETTE ALL'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE - COVID 19 NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

La trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Municipale del Comune di San Giovanni V.no

AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al **13 aprile 2020** compreso, salvo il diverso ulteriore termine derivante dalla proroga delle misure già esistenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 qui richiamate, disposte con DPCM, adottato ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, del DL n. 19/2020 o con provvedimento di altra autorità.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

San Giovanni Valdarno, li 03/04/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
VADI VALENTINA
Con firma digitale**